

La sicurezza per i Volontari di Protezione Civile è una cosa seria!

Facciamo di tutto perché si diffonda la cultura della sicurezza sia nel volontariato che nel mondo del lavoro in modo che ogni attività operativa diventi sicura per chi opera e per chi gli sta accanto.

D.Lgs. 81/08

↪ i volontari della protezione civile sono equiparati ai lavoratori (art. 2)

↪ Le disposizioni del decreto sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività, per le quali si rimanda a norma successiva (art. 3 co 3bis)

Decreto Interm. 13/4/11

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

- necessità di intervento immediato
- organizzazione di uomini, mezzi e logistica, a carattere di immediatezza operativa;
- imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari nei quali il volontario viene chiamato ad operare.

Decreto Inter. 13/4/11

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

➤ necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone coinvolte.

Decreto Interm. 13/4/11

IL VOLONTARIO

È equiparato al lavoratore ***SOLAMENTE*** per:

⇒ ***Formazione, informazione e addestramento***

⇒ ***Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione, informazione e addestramento al loro uso***

⇒ ***Controllo e/o sorveglianza sanitaria***

con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti

Decreto Interm. 13/4/11

DOVERI DEL VOLONTARIO

- Prendersi cura della propria salute e sicurezza e
- di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, *conformemente alla sua formazione, informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.*

Decreto Inter. 13/4/11

- Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa,
- i luoghi di esercitazione,
- di formazione
- di intervento dei volontari di protezione civile,

non sono luoghi di lavoro

Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari

SCENARIO DI RISCHIO DI PROTEZIONE CIVILE:

Rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza.

(Allegato 1 - Individuazione scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari per l'applicazione D.Interm. 13/04/11)

Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari

Le tipologie di scenario identificate sono tre:

- ➔ Scenari di protezione civile operativi
- ➔ Scenari di protezione civile **ESCLUSIVAMENTE** a supporto di altri soggetti competenti individuati per legge
- ➔ Contesti assimilati a scenari di protezione civile

Scenari di protezione civile operativi

- Scenario eventi atmosferici avversi
- Scenario rischio idrogeologico – alluvione
- Scenario rischio idrogeologico – frane
- Scenario rischio sismico
- Scenario rischio vulcanico
- Scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia
- Scenario con assenza rischi specifici di protezione civile (contesti di operatività ordinaria es. informazione – formazione alla popolazione, assistenza alla popolazione in occasione brillamento ordigni bellici, attività di supporto alla ricerca persone scomparse)

**Scenari di protezione civile
esclusivamente a supporto di altri
soggetti competenti individuati per
legge**

- Scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti
- Scenario rischio ambientale e igienico sanitario

Scenari assimilati

- Incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente
- Attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico
- Attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano (di competenza VVF e CNSAS)
- Attività di difesa civile

Nota bene: I volontari sono unicamente a supporto di altri soggetti competenti per legge. Ciò significa che i compiti affidati ai volontari sono individuati dal soggetto che richiede il supporto, nei limiti di quelli elencati.

I compiti dei volontari

- Assistenza alla popolazione (psico-sociale; socio-assistenziale)
- Assistenza ai soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili)
- Informazione alla popolazione
- Logistica
- Soccorso e assistenza sanitaria
- Uso di attrezzature speciali – conduzione mezzi speciali
- Predisposizione e somministrazione di pasti
- Prevenzione e lotta attiva incendi boschivi e di interfaccia
- Supporto organizzativo (sale operative – segreteria)
- Presidio del territorio
- Ripristino stato dei luoghi di tipo non specialistico
- Attività formative
- Radio e telecomunicazioni
- Attività subacquee
- Attività cinofile

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Per Dispositivo di Protezione Individuale (**DPI**) ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 81/08 si intende :

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un **DPI**.

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

I **DPI** devono essere impiegati quando i **rischi non possono essere eliminati o ridotti** in maniera sufficiente dalla **prevenzione**, dall'**organizzazione** del lavoro e dai **dispositivi di protezione collettiva**.

I **DPI** non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria.



I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

I **DPI** per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali :

- ▶ possesso della marcatura **CE** e di tutte le certificazioni previste;
- ▶ presenza di **istruzioni di utilizzo** chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
- ▶ **adeguatezza** del DPI **al rischio** da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
- ▶ **adeguatezza** del DPI alle esigenze **ergonomiche** e di salute del lavoratore.



I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

In particolare, i **DPI** devono rispettare i seguenti requisiti :

REQUISITI INFORMATIVI	• notizie sulle protezioni fornite • limiti d'uso • tempo utile prima della scadenza • istruzioni per l'uso, manutenzione, pulizia
REQUISITI DI SICUREZZA	• efficienza protettiva • durata della protezione • data di scadenza • innocuità • assenza di rischi causati dallo stesso DPI • solidità
REQUISITI ECONOMICI	• costo unitario • prevedibile durata ed efficienza
REQUISITI PRESTAZIONALI	• disagio ridotto • limitazione effetti di impedimento • funzionalità pratica • compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo)
COMFORT	• leggerezza • adattamenti alla morfologia • dimensioni limitate • trasportabilità • comfort termico

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

I Volontari hanno i seguenti obblighi:

- ▶ devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
- ▶ devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
- ▶ devono segnalare prontamente al Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
- ▶ devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna dei DPI.

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Suddivisione dei DPI per tipologia:

- ▶ Dispositivi di protezione della testa
- ▶ Dispositivi di protezione dell'udito
- ▶ Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
- ▶ Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- ▶ Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
- ▶ Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
- ▶ Dispositivi di protezione della pelle
- ▶ Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
- ▶ Dispositivi dell'intero corpo
- ▶ Indumenti di protezione sistemi anticaduta



I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.



Il D.Lgs 475/1992 classifica i **DPI** nelle **tre categorie** seguenti:

I° Categoria

Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a 50°C, vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni permanenti).

II° Categoria

Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.

III° Categoria

Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall'alto e da temperature non inferiori a 100°C).



I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Check List processo ideale per l'individuazione dei **DPI** :

- 1. VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO**
- 2. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE**
- 3. IDENTIFICAZIONE DEL DPI NECESSARIO**
- 4. IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI PROTEZIONE**
- 5. IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE**
- 6. IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI**
- 7. SELEZIONE DEL MODELLO E DEI POTENZIALI FORNITORI**
- 8. DOTAZIONE DI PROVA**
- 9. VERIFICA, CONFERMA O RIPETIZIONE DELLA PROCEDURA**
- 10. ACQUISIZIONE, CONSEGNA ED INFORMAZIONE AI VOLONTARI**

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.



Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia – GES -

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.



Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia – GESC -

**LINEE GUIDA RELATIVE ALL'EQUIPAGGIAMENTO E AI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SISTEMA
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2006, n. 871.**

La dotazione individuale del personale operativo, impiegato nel settore della Protezione Civile, rispettivamente dalla Regione, dagli Enti Locali e dalle Organizzazioni di Volontariato appartenenti al Sistema regionale di Protezione Civile, prevede per ciascun operatore un equipaggiamento standard, che sinteticamente è costituito dalle seguenti dotazioni minimali:

- Completo di Protezione Civile composto da:
 - ✓ giubbino e pantalone;
 - ✓ giacca a vento con imbottitura staccabile e sopra pantalone impermeabile;
 - ✓ berretto leggero estivo;
 - ✓ berretto imbottito invernale;
 - ✓ elmetto di protezione;
 - ✓ calzature idonee alle varie tipologie di impiego;
 - ✓ stivali impermeabili;
 - ✓ gilet di colore giallo;
 - ✓ altre attrezzature specifiche per ogni specialità (ove necessario).











